



COMUNE DI SAVA

Provincia di Taranto

AREA V URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE 1/2020 INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2014 FINALIZZATO AL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE.

IL DIRIGENTE AREA V URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 21/05/2019 di nomina a responsabile di servizio dell'Area V Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Attività Produttive;

Viste le determinate n.256 del 9/05/2019 e n.552 del 8/10/2019 con cui è stato deliberato, tra l'altro, di procedere alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 10/2014, finalizzato al censimento del fabbisogno abitativo e per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P.

RENDE NOTO CHE

che è indetto, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 10 del 7/04/2014 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE N.1/2020

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione, nel Comune di Sava.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Sava su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale. Si precisa che tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria definitiva del precedente bando pubblico, **vi è obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando**, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Art.1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art.3, comma 1, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.), può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P.:

- a) chi ha la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente (Requisito previsto solo per il richiedente)
Sono ammessi al concorso anche:
 - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
 - i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando. Sono, altresì, ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.lgs n. 251 del 19 novembre 2007.
- b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di SAVA da almeno dodici mesi;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, sia non inferiore a 40 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 55 mq. per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 70 mq. per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 85 mq. per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da sei persone e oltre.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo della locazione.

- d)** chi non ha già ottenuto l'assegnazione di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui sia seguito il riscatto o l'acquisto in materia di cessioni di alloggi di E.R.P., e/o assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo della locazione;
- e)** chi non abbia occupato o ceduto senza titolo un alloggio di ERP, ai sensi dell'art.20, comma 1, della Legge Regionale n.10/2014 e ss.mm.ii.. Si precisa che, ai sensi dell'art.5 co.1-bis della Legge n.80/2015, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura (alloggi E.R.P.) per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;
- f)** chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a limite di € 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta,00), giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 (cinquecentosedici,46) per ogni figlio minore che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio minore che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 (presentata nel 2019), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di maternità, assegno per figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento di barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali:
- pensioni a qualsiasi titolo;
 - sussidi a qualsiasi titolo;
 - indennità, comprese quelle esentasse.

Non vanno dichiarati nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

- g)** chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla legge n. 10/2014. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo della locazione. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni, per i quali si chiede l'assegnazione. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- conviventi more uxorio;
 - coloro che hanno costituito unioni civili ai sensi del DPCM 144/2016;
 - ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione;
 - conviventi di fatto di cui al combinato disposto dagli art.36 e 37 della Legge 76/2016 (a condizione che sussiste la condizione anagrafica di cui all'art.4 e alla lett. b) del co.1 dell'art.13 del regolamento di cui al DPR 223/89).

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge; deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

I requisiti devono essere posseduti da parte del dichiarante e, limitatamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art.3 della L.R. 10/2014, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Art.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

2.1 Documentazione di concorso e informazioni

Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune di SAVA www.comune.sava.ta.it/it, nella sezione “bandi di gara e concorsi”. Tutti i documenti di concorso possono, altresì, essere visionati, presso l'Area V Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Attività Produttive, del Comune di Sava, sito alla Via Regina Margherita n. 15, piano primo, nei giorni di Martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ;

L'amministrazione non effettua servizio fax;

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 099 9721909;

Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l'accesso ai documenti è fissato entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande;

2.2. Indirizzo al quale devono essere inviate le domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a: Comune di SAVA, Area V Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Attività Produttive, sito alla Via Regina Margherita n. 15, 74028 Sava (TA), oppure via PEC all'indirizzo comune.sava@pec.rupar.puglia.it, e devono riportare sulla busta la seguente causale: “**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. – BANDO 2020**”.

2.3 Scadenza e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di SAVA, scaricabili gratuitamente dal sito internet ufficiale del Comune di SAVA www.comune.sava.ta.it/it, nella sezione “bandi di gara e concorsi”, e in distribuzione presso il Comune di SAVA, Area V Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Attività Produttive, sito alla Via Regina Margherita n. 15, piano primo).

Le domande devono essere inviate, **entro il 60° giorno di pubblicazione del bando, ovvero dal 11/06/2020 al 10/08/2020** a pena esclusione, con una delle seguenti modalità:

- **per via telematica** mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC: comune.sava@pec.rupar.puglia.it. In caso di invio tramite un delegato, alla PEC deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato e del delegante;
- **mezzo raccomandata A.R. a condizione che la domanda pervenga entro la data di scadenza prevista dal bando;**
- **a mano**, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al Piano Terra della Sede Comunale in Piazza San Giovanni Battista n.1;

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato.

Le domande e le dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione:

- 1. firmate in originale dal richiedente;**
- 2. corredate di copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di chi le sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova di sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.**

Nei moduli indicati al precedente punto 1.3, messi a disposizione dal Comune di SAVA, è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

- Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune di SAVA presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di handicap e antigiocità degli alloggi).
- Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 della L. n.675/96 e successive modificazioni.
- Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, e determinano l'automatica esclusione della graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella stessa, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio e, tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

Art.3 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5, da a1) ad a16) della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., di seguito indicati:

a1)	reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità dell'articolo 21 della legge 457/78, non superiore ai seguenti limiti:		
	<input type="checkbox"/>	inferiore ad pensione sociale, oggi definita assegno sociale (€ 5.824,91)	punti 4
	<input type="checkbox"/>	inferiore ad pensione minima INPS (€ 6.524,57)	punti 3
	<input type="checkbox"/>	inferiore ad pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.349,48)	punti 2
Nota Bene: La mancanza di reddito e/o lo stato di indigenza vanno autocertificati ai sensi di legge (Allegati 6 e 7). La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.			
a2)	nucleo familiare composto:		
	<input type="checkbox"/>	da 3 a 4 persone:	punti 1
	<input type="checkbox"/>	da 5 a 6 persone:	punti 2
<input type="checkbox"/>	da 7 ed oltre:	punti 3	
a3)	<input type="checkbox"/>	un componente con uno o più minori a carico:	punti 2
a4)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:	punti 1
a5)	<input type="checkbox"/>	famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione. Tale punteggio è attribuibile: a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età; b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di una sistemazione abitativa adeguata	punti 1
a6)	<input type="checkbox"/>	presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%; ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (legge 289/1990).	punti 3
a7)	<input type="checkbox"/>	richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 km da quella di residenza. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.	punti 1
a8)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono do alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto:	punti 4
	<input type="checkbox"/>	Baracca	
	<input type="checkbox"/>	Casa mobile	
	<input type="checkbox"/>	Seminterrato	
	<input type="checkbox"/>	Box	
	<input type="checkbox"/>	Centro di raccolta	
	<input type="checkbox"/>	Dormitorio pubblico e simili	
	<input type="checkbox"/>	Locale assegnato temporaneamente dall'Assistenza Pubblica	
<input type="checkbox"/>	Sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale		
a9)	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. (barrare la condizione che ricorre):		punti 2
	<input type="checkbox"/>	alloggio privo di servizi igienici;	
<input type="checkbox"/>	con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896), relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione";		

	<input type="checkbox"/>	alloggio che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione;	
I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.			
a10)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;	punti 2
a11)		richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:	
	<input type="checkbox"/>	oltre 2 persone in più:	punti 1
	<input type="checkbox"/>	oltre 3 persone in più:	punti 2
a12)	<input type="checkbox"/>	richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:	punti 1
a13)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:	punti 6
a14)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento:	punti 6
I punteggi previsti dai punti a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.			
a15)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3:	punti 1
Non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a14) e a15) quelli di cui ai punti a9), a10), a11), a12), a13). In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggior punteggio.			

- I punteggi previsti dai punti **a8)** e **a9)** non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigiuridici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
- Non sono cumulabili i punteggi:
 - a8)** con **a9)**;
 - a13)** con **a14)**;
 - a13)** e **a14)** con **a8)**, **a9)**, **a10)**, **a11)** e **a12)**
- In questi casi si sceglie tra i criteri, quello che garantisce il maggiore punteggio.
- Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo viene effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
- I richiedenti di cui alle lettere **a4)**, **a5)** e **a6)** sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
- Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento;
- In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine ivi indicato.
- Coloro che occupano illecitamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), sia di proprietà comunale sia dell'ARCA Jonica, sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l'occupazione illecita di alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.

Art.4 – DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI

Per consentire la valutazione della domanda, il concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, deve allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- Documento d'identità del richiedente

- Se cittadini extracomunitari, per il richiedente, permesso di soggiorno valido per almeno due anni con documentazione attestante attività lavorativa o reddito da pensione, permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno; per gli altri componenti, permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- Eventuale attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- Tessere sanitarie (CRS) di tutti i componenti del nucleo familiare o tesserini del codice fiscale;
- Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 (compilata nel 2019) presentata da ciascun componente del nucleo familiare (CUD, 730, UNICO) ed eventuali documenti attestanti ogni altro emolumento, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse. Sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento;
- Eventuale sentenza di separazione con omologa o divorzio;
- Eventuale attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento o in caso di minore, una disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;
- Eventuale certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- Eventuale certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato deve essere presentato solo se la distanza fra il Comune di Sava e quello di residenza sua superiore a 40 Km);
- Eventuale provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- Eventuale provvedimento emesso dall'Autorità competente da cui si evinca l'obbligo di abbandono dell'alloggio;
- Eventuale provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- Eventuale provvedimento esecutivo di sfratto con relativa convalida, o eventuale verbale di conciliazione giudiziale. In caso di sfratto per morosità incolpevole è necessaria documentazione che dimostri la consistente riduzione del reddito e le sue cause;
- Contratto di locazione da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente. Il contratto deve essere registrato e corredato delle attestazioni di pagamento della tassa di registrazione fino alla data di presentazione della domanda;
- Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 19 del DPR 445/2000. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, deve richiedere per tempo, pena l'esclusione, la verifica dello stato dei luoghi da parte dell'ufficio comunale competente e consegnare la relativa certificazione entro la scadenza del presente bando.

Art.5 – ESCLUSIONI ED IRREGOLARITÀ SANABILI

Sono considerate irregolarità non sanabili che comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, quelle di seguito indicate:

- presentazione della domanda oltre il termine indicato all'art.2.3 del presente bando;
- mancata sottoscrizione (firma completa leggibile di nome e cognome);
- mancata indicazione nella domanda di partecipazione del nome, cognome, data di nascita, comune di nascita, comune di residenza, dell'indirizzo presso il quale far pervenire le eventuali comunicazioni relative alla selezione, laddove non desumibili implicitamente dalla documentazione allegata o dal contesto della domanda stessa, la mancanza del possesso della cittadinanza;
- coloro che occupano illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione;
- la mancanza di una qualsiasi delle certificazioni richieste per l'attribuzione del punteggio comporta il non accoglimento della domanda.
- La mancanza di certificazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale attestante le caratteristiche di locali adibiti impropriamente ad alloggio, alloggio antigienico e alloggio sovraffollato.

I richiedenti possono, comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste.

L'Amministrazione ammetterà con riserva al bando di concorso tutti i concorrenti le cui domande di partecipazione non presentino le irregolarità non sanabili sopra elencate. Le eventuali irregolarità sanabili delle domanda di ammissione, emerse nel corso dell'istruttoria, dovranno essere regolarizzate, entro e non oltre giorni tre dal

ricevimento della comunicazione. La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta l'esclusione dal bando di concorso.

I concorrenti in difetto dei requisiti di accesso prescritti dal presente bando verranno esclusi. L'esclusione per carenza dei requisiti di accesso potrà avvenire in qualsiasi fase della procedura, fino alla sottoscrizione del contratto.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine ivi indicato.

Art.6 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – OPPOSIZIONI E RICORSI

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. In calce a tale graduatoria sono indicate le domande escluse e quelle dichiarate ammissibili.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune di SAVA e dell'ARCA Jonica nonché sul sito del Comune di SAVA. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai singoli partecipanti.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di ERP di Taranto di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'ufficio comunale competente entro i quindici giorni successivi dal ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria definitiva sostituisce a tutti gli effetti la graduatoria definitiva conseguente al precedente bando di concorso.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia per quattro anni, salva la facoltà di cui all'art.7 della Legge Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi. A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Art.7 – GRADUATORIE SPECIALI

Sulla base delle risultanze della graduatoria definitiva, vengono redatte d'ufficio tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte;

1. **Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età** alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
2. **Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni**, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
3. **Presenza di disabili nel nucleo familiare**, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, valida ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Art.8 – ACCERTAMENTO DEL REDDITO

1. Il reddito di cui all'art. 3, c. 1. lett. e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli per il concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procederà all'annullamento dell'assegnazione e di modificherà in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Art.9 – VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
2. Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.
4. Il Comune di SAVA e l'ARCA Jonica possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, p.to 4, della L.R. n. 10/2014.

Art.10 – ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

Art.11 – SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. ARCA Jonica è tenuta a comunicare al Comune di SAVA l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la riassegnazione.
2. Il Comune, di intesa con l'Ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014, salva la deroga prima descritta.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
7. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n.10/2014.
11. La Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

12. Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

Art.12 – AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

E' facoltà del Comune di SAVA pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'Art. 7 della L.R. n. 10/2014.

Art.13 – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE

1. Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) le dichiarazioni in allegato alla domanda sono in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnata da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- d) devono essere corredate dall'indirizzo del richiedente, dove gli Enti possono inviare richieste e comunicazioni;
- e) devono essere sottoscritte dal richiedente;
- f) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- g) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- h) trattamento dei dati personali – Informativa. Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Sava. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati personali forniti dal concorrente e dagli altri dichiaranti, in base al presente bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al bando medesimo e per scopi istituzionali, anche per la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti ed attività ivi correlate. Il trattamento comporta l'interrogazione di banche interne ed esterne per accertare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assegnazione alloggi E.R.P., nonché quelli connessi all'assegnazione del punteggio come previsto dalla norma. Il trattamento avverrà mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, la conservazione degli stessi avverrà per il periodo ritenuto necessario e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"). La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. I dati potranno essere comunicati al personale interno che cura il procedimento ed a quello in forza ad altri Uffici della medesima Amministrazione, ad altre Amministrazioni pubbliche, a quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge (nei limiti consentiti), e a tutti quei soggetti terzi la cui comunicazione si renda necessaria per gli adempimenti procedurali. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. I dati personali, provenienti e raccolti dal Titolare da fonti (registri, elenchi, visure) liberamente accessibili al pubblico, saranno raccolti presso: Camere di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, Centri per l'Impiego e la Formazione, Prefetture, nonché presso gli ulteriori, eventuali, soggetti pubblici/privati che ove necessario ai fini degli obblighi imposti dalla Legge. L'acquisizione dei dati da fonti non provenienti dall'interessato è

obbligatoria in ottemperanza di quanto previsto dalla norma vigente in materia e pertanto in caso di opposizione e/o limitazione dell'interessato alla acquisizione dei dati richiesti non sarà possibile procedere all'ammissione al bando. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi non europei o ad organizzazioni internazionali aventi sede in paesi terzi. I dati raccolti al momento dell'invio dell'istanza e successivamente integrati e/o arricchiti verranno utilizzati per la gestione di tutte le avanti citate attività, salva specifica informativa. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore competente;

- i) il presente bando può essere impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Puglia - Sezione di Lecce.

Art.14 – ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false. In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente gestore. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art.15 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art.16 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La graduatoria definitiva, che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.
2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva scaturente dalla presente procedura.
3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatorie precedenti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.
4. Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati "rinunciati".

Art.17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e ss.mm.ii..

Edilizia Pubblica e Privata - Attività Produttive
F.to Arch. Luigi DE MARCO